

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il Veneto – Venezia

Sezione Terza

Nel ricorso n. 831/2015, promosso da

dott. Gianni FINESSI (avv.ti Fr. Monaldi, F. Maggiolo, C. Brocca)

contro

- Regione Veneto (avv.ti C. Drago, C. Ligabue, E. Zanon)

- Dirigente in carica della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici della Regione Veneto – Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia

e nei confronti di

- dott. Giuseppe Migliore, Via Casoni 72/3d, 31021 Mogliano Veneto (TV)

- dott. Monica Ardizzon, Rione Sant'Andrea 828, 30015 Chioggia (Ve)

- dott. Guido Rizzato, via Umbria, 4, 30037 Scorzè (Ve)

- dott. Carlo Tummolo, via Mario D'Aloia, 25, 85024 Lavello (Pz)

- dott. Gianluca Galante, via Cultraro n. 4, 97100, Ragusa

per l'annullamento

1) del decreto del Dirigente della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi medici della Regione Veneto n. 10 del 12/3/2015

nonché, per quanto occorre possa,

2- del bando di concorso bandito con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2199 del 6/11/2012

3- delle determinazioni della commissione giudicatrice del concorso

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti a quelli impugnati.

MOTIVI AGGIUNTI

per l'annullamento del

4- decreto del Dirigente della Direzione Settore farmaceutico – protesica – dispositivi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

medici della Regione Veneto n. 20 del 25/6/2015 di "rettifica della graduatoria già approvata con decreto n. 10/2015 (impugnata sub 1) per effetto del quale la posizione dei ricorrenti risulta modificata dal 148 al 149".

In fatto

Il ricorrente dott. Gianni Finessi ha presentato domanda per la partecipazione al concorso indetto con il bando regionale, impugnato sub 2, protocollata al n. 001122 del 13/12/2012 (doc. n. 7: i nn. sono riferiti al fascicolo del ricorso originario).

Il ricorrente dott. Gianni Finessi, n. Codigoro il 21/11/1950, residente a Codigoro (Ferrara) via Piemonte 17/19, C.F. FNS GNN 50S21 C814F, è rappresentato e difeso in forza del mandato in calce al ricorso principale dagli avvocati: Francesco Monaldi (pec: francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu – C.F.: MNL FNC 45°11 G9I6R), Francesca Maggiolo (pec: francesca.maggiolo@venezia.pecavvocati.it – C.F. NCL SFN 70B15H620W) e l'avv. Claudia Brocca, C.F. BRC CLD 72°63 L736G (pec: claudia.brocca@venezia.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato in Venezia Mestre, presso e nello studio dell'avv. Maggiolo in Corso del Popolo, 70 (i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni ai nn. fax 0532 215532 oppure 041 8220057 oppure a mezzo p.e.c.),

* * *

Va premesso che il decreto oggetto dei presenti motivi aggiunti è in sostanza (ed è anche nella forma perché così denominato dalla stessa Amministrazione resistente) un provvedimento di rettifica in autotutela del precedente decreto (il n. 10 del 2015) dal quale si differenzia solamente per il ricalcolo del punteggio riguardante non più di una decina di posizioni, ferme tutte le precedenti determinazioni delle modalità di computo, come censurate nel ricorso principale, cui questi motivi aggiunti afferiscono.

E' pertanto pacifico che una graduatoria di 2234 concorrenti abilitati, rettificata per poche posizioni in ragione della riconsiderazione di alcuni documenti, perfezionati o

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

pervenuti successivamente, nei limiti in cui ciò è permesso dai principi concorsuali, non può essere considerato un provvedimento autonomo rispetto a quello cui afferisce ed al quale apporta alcune correzioni.

Di qui la ragione della impugnazione con motivi aggiunti e non con ricorso a se stante. Va anche evidenziato che, salvo le correzioni sopra richiamate l'istruttoria svoltasi nell'ambito del procedimento concorsuale rimane identica e, pertanto, il ricorrente, che non ha uno specifico interesse a contestare le ragioni delle correzioni apportate tra il decreto n. 10 ed il decreto n. 20 del 2015, non può che limitarsi a reiterare gli stessi motivi di ricorso formulati nel ricorso principale e che qui, infatti, vengono pedissequamente reiterati, ivi compresa la premessa in fatto.

* * *

Il ricorrente dott. Gianni Finessi ha presentato domanda per la partecipazione al concorso indetto con il bando regionale, impugnato sub 2, protocollata al n. 001122 del 13/12/2012 (doc. n. 7). E' bene evidenziare fin d'ora che il concorso "straordinario" prevedeva una valutazione per soli titoli ed ha ammesso anche, per la prima volta in questo settore professionale, la partecipazione al concorso in forma associata (doc. 2 bis, art. 3). Il dott. Finessi, quindi, ha presentato la domanda unitamente ai propri figli, Marco e Giulia, entrambi ovviamente farmacisti abilitati (doc. 4 bis e 4 ter), figurando egli stesso quale referente, come richiesto all'art. 5, quarto comma del bando (doc. n. 2 bis).

Questa nuova modalità di partecipazione, data la assoluta novità della inclusione delle forme associative, ha provocato, come vedremo, problemi di omogeneizzazione dei criteri di valutazione dai quali sono derivate notevoli incongruenze sia nella interpretazione delle disposizioni concorsuali sia nella assegnazione dei punteggi che si sono ripercosse sulla equità e legittimità dei risultati del concorso.

Ad esito della procedura concorsuale, il dott. Finessi, unitamente ai suoi associati, è stato collocato nella graduatoria finale degli idonei al 148° posto, risultante del

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

punteggio di 41,75 punti e dall'età media 38,4715, utile quest'ultima per scaglionare i concorrenti classificati a pari punteggio, come risulta dalla graduatoria (doc. n. 8), pubblicata come allegato A al decreto n. 10/2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico di approvazione della graduatoria finale (doc. n. 1). Il suddetto punteggio è frutto del seguente computo, effettuato nel corso della procedura concorsuale, in asserita applicazione di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994 che indica i punteggi massimi riconoscibili per ognuno dei 5 commissari (art. 1, 1° comma dell'art. 5):

- titoli di studio e di carriera: laurea 1,75 dovuto a 1,0 + 0,5 + 0,25 (punteggio proprio più punteggio della figlia e del figlio) per 5 commissari; 0,5 per l'esame di Stato; seconda laurea 0,7 per cinque, pari a punti 3,5; 1 punto per l'esito di un concorso precedente; complessivamente, 6,7500 punti;

- svolgimento attività professionale, punti 35, pari al massimo previsto (dieci più dieci anni), limite previsto dal 2° comma dell'art. 5, DPCM di riferimento, ampiamente superato dal ricorrente che, comunque, oltre a precludere il conseguimento di ulteriore punteggio ha anche impedito che il ricorrente (rectius, la sua gestione in associazione) potesse usufruire di ulteriore punteggio il concorso degli associati.

In totale punti 41,7500, con i quali l'associazione del ricorrente è entrata in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione di una sede farmaceutica, ma in posizione molto deteriore dato che le 223 sedi (doc. n. 1, sesto "visto" della premessa) vengono distribuite interpellando i vincitori in ordine di graduatoria, con la conseguenza di essere interpellato per la scelta dopo che sono già state assegnate le prime 147 in ordine di appetibilità sul piano commerciale.

Molte sono le incongruenze nella determinazione dei criteri che la amministrazione, appiattendosi acriticamente sull'operato della commissione ha determinato seguendo, almeno apparentemente, le prescrizioni della normativa statale e ministeriale che regola questo tipo di concorsi, incongruenze **che si sono riverberate in**

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

altrettanti vizi di legittimità dell'esito del concorso, unitamente ad altrettanti errori di applicazione commessi in sede di valutazione concreta delle domande.

Per dare un ordine alla trattazione, ripercorriamo la normativa che presiede questo tipo di concorsi. Premesso che la situazione legittimante per la partecipazione al concorso è la laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, gli artt. 5 e 6 del DPCM 30/3/1994 n. 298 (doc. n. 9) hanno indicato le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli, successivamente dettagliati operativamente anche nell'art. 8 del bando (doc. n. 2 bis) ed ancora successivamente, in ordine logico e cronologico, ulteriormente specificati nei verbali della Commissione giudicatrice (doc. nn. 3, 4, 5, 6).

* * *

Il provvedimento impugnato, e gli atti connessi, presupposti e conseguenti, sono pertanto illegittimi per le seguenti motivazioni di

diritto

Primo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994.

La laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica è il titolo legittimante per la partecipazione al concorso. L'art. 6 del DPCM n. 298 del 1994 lo considera valutabile anche come titolo di studio ai fini del calcolo del punteggio, consentendo una attribuzione di punteggio fino a 1 punto per ogni commissario, in ragione del voto conseguito in sede di laurea. Ciò significa che il punteggio deve essere attribuito a ogni concorrente e graduato fino all'unità, ovviamente in proporzione al voto di laurea. Il punteggio è valutato fino al millesimo di punto, come si vede dalla graduatoria finale, per cui anche pochi centesimi o millesimi porta a variazioni sensibili nella graduatoria finale. Ebbene la Commissione, nella riunione in cui ha determinato nel dettaglio l'attribuzione

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

dei punteggi, ha deciso, senza motivazione alcuna, di non assegnare alcun punteggio a chi avesse un voto di laurea inferiore al 90. L'illegittimità, sotto i profili individuati nel motivo, è palese ed evidente. Questa esclusione dal computo dei punti dei voti di laurea inferiori al 90, aggravata dall'accorpamento del voto da 90 a 92 sotto il medesimo punteggio minimo, infatti, equivale a riconoscere solo ad alcuni concorrenti e non a tutti il punteggio, in violazione dei criteri stabiliti dal decreto. In altre parole, tutti hanno diritto al punteggio, a scalare secondo il merito; escludere una parte dei concorrenti dalla attribuzione del punteggio equivale a privilegiare una parte a danno degli altri. Si consideri che già il voto di laurea soffre di notevoli disomogeneità dovute alle diverse università sparse in tutta Italia, se vi si aggiunge anche questa sperequazione si vede che il penalizzare nell'attribuzione del punteggio una larga parte degli aspiranti inficia la legittimità dell'esito del concorso. Anche dal punto di vista universitario un voto sotto il 90-92 è comunque un voto meritevole se si considera che il voto minimo è 66, mentre viene considerata laurea a pieni voti legali quella conseguita con 99 o più, fino a 109; 110 e 110 e lode equivale a pieni voti assoluti.

Un tetto minimo parametrato al voto di laurea è ammissibile solamente se la laurea viene considerato quale titolo legittimante la partecipazione al concorso; infatti vi sono concorsi cui non si è ammessi se non laureati con voti di un certo livello. Ma se il titolo, la laurea, oltre ad essere considerata come titolo legittimante la partecipazione è anche criterio di assegnazione di un punteggio, tutti i concorrenti hanno diritto alla valutazione del voto, ovviamente in proporzione al voto stesso e non è lecito escluderne alcuni, tanti o molti che siano, a meno che non vi sia una specifica previsione della legge; il bando è, per definizione, la legge regolatrice del concorso e nel bando tale limite minimo non è previsto né è previsto nel DPCM n. 298 del 1994, cui il bando fa richiamo: detto regolamento, al primo comma dell'art. 6 afferma che il punteggio è assegnato al voto di laurea "fino a un

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

massimo di punti 1 (per commissario). Quindi tutti hanno diritto al punteggio; il voto di laurea deve essere rapportato all'intera gamma dei voti.

In giurisprudenza costituisce "principio pacifico che le commissioni devono procedere ad una specificazione dei parametri generali di cui devono fare applicazione senza possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad esse assegnati" (Tar Lombardia, Milano, III sez., 11/6/2010 n. 1795, proprio in materia di concorsi per titolarità di farmacie). Ciò in quanto la funzione dei cd. "sottocriteri" è quella di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla pubblica amministrazione in modo tale che essi possano tradursi nell'assegnazione di punteggi che consentano di esplicitare in maniera chiara e trasparente l'iter logico per l'individuazione dei vincitori. Al contrario, la scelta della Commissione giudicatrice di penalizzare, privandoli di una valutazione anche minima, una parte dei concorrenti, non risulta giustificata né in alcun modo motivata.

Nel caso concreto, il ricorrente ha conseguito la laurea con 95/110, cui corrisponde, secondo i criteri fissati dalla Commissione giudicatrice, un punteggio di 1,00. Se fosse stato previsto un computo dei punti con riferimento all'intero arco dei voti (da 66 a 110), cosa che è stata fatta in molte altre regioni (Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, ecc.) il voto di laurea del ricorrente (anche senza contare, al momento, quello dei due figli) si sarebbe collocato oltre la metà superiore dei voti di merito (la metà è, infatti, 88,5) e quindi gli sarebbe stato riconosciuto un punteggio in proporzione pari 3,22 punti; aggiungendo punti 3,00 attribuibili alla figlia Giulia, calcolati con lo stesso sistema e punti 2,664 per il figlio Marco, si otterrebbe una sommatoria, per il voto di laurea pari a punti 8,88. Essendo il tetto pari a 5 punti, questi sarebbero dovuti essere computati invece che 1,75 effettivamente accreditati. La differenza di 3,25 punti, avrebbe comportato un salto in avanti entro i primi cinque posti della graduatoria finale. Ovvio che si potrebbe osservare che anche altri molti altri concorrenti potrebbero usufruire di un miglioramento, ma

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

l'appiattimento verso l'altro, per un raggruppamento che raggiunge certamente e legittimamente il punteggio massimo nella valutazione della esperienza professionale non può che aver un sostanziale beneficio ai fini della graduatoria.

Va comunque considerato che, salvo diversa statuizione, il beneficio, se riconosciuto dal TAR, varrebbe solo per il ricorrente. In secondo luogo, se anche si dovesse giungere al rifacimento della graduatoria, il fatto che sia il ricorrente sia gli associati abbiano conseguito una votazione di laurea nella fascia superiore della valutazione di merito comporta che un miglioramento, comunque sensibile, in graduatoria sarebbe inevitabile.

Avverso questa censura non si può obiettare che la scelta della esclusione dal punteggio per i voti dall'89 in giù sia una scelta discrezionale della Commissione, in quanto è ben noto che ogni scelta discrezionale deve muoversi nell'ambito delle linee conduttrici delle norme che presiedono l'attività in questione e nel rispetto dei fini della legge e delle norme di secondo grado di rango superiore a quelle di autoregolamentazione della Commissione.

Ora, dobbiamo considerare che la apertura di sedi farmaceutiche si inserisce nel più ampio ambito del servizio pubblico del settore sanitario, il cui fine primario è quello di scegliere chi è in grado di fornire il miglior servizio. Esplicitamente l'art. 23 comma 12-septiesdecies del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, prescrive che le procedure concorsuali per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche debbano favorire "il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali" e ciò possono farlo solamente individuando i soggetti in grado di meglio far fronte ad un servizio così qualificato e complesso come quello in questione scegliendolo tra i soggetti che presentino requisiti confrontabili; se nella procedura concorsuale, uno dei requisiti è quello del voto di laurea,

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

non vi è ragione alcuna per escludere una larga fascia di concorrenti dalla valutazione del suddetto voto.

Si consideri, inoltre, che irrazionalmente la Commissione, con quella improvvida attribuzione di punteggio, ha aggravato anche la sperequazione già causata dal DPCM n. 298 del 1994, ove all'art. 6, 1° comma, lett. b) ha stabilito che la seconda laurea in alcune discipline, seppure coerenti con l'attività di farmacista, comporta un punteggio fisso di 0,7 (per commissario, quindi, 3,5 in totale) senza possibilità di graduazione. In altre parole, secondo la distribuzione fissata dalla Commissione, la seconda laurea porta un punteggio almeno pari alla laurea in farmacia con punti 105, qualunque sia il voto della seconda laurea! Il che significa che la seconda laurea, anche se conseguita con il 66 o poco più, magari anche in biologia, porta molti più punti della specifica laurea in farmacia con meno di 105 la quale, addirittura, non porta alcun punteggio se conseguita con meno di 90.

Ferma restando la scelta dell'autorità ministeriale (il DPCM n. 298 del 1994 ha valore di regolamento, cioè di norma generale di secondo livello alla quale l'amministrazione che ha indetto il concorso deve attenersi), l'unico modo per rispettare i canoni di legittimità individuati nella rubrica del presente motivo, è quello di parametrare il punteggio del voto di laurea in farmacia, legittimante la partecipazione al concorso, in modo che non sia penalizzato in relazione al punteggio assegnato alla seconda laurea, così come sopra suggerito.

* * *

Secondo motivo: ulteriori profili di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, disparità di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione art. 97 Cost. per il profilo di imparzialità e buon andamento; violazione del principio costituzionale del giusto procedimento, del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, nonché degli artt. 5 e 6 del DPCM n. 298 del 1994.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Questo secondo motivo, pur facendo riferimento a vizi analoghi a quelli del precedente, è incentrato non solo nei confronti del provvedimento finale, ma anche nei confronti del bando, la cui illegittimità non è intrinseca ma dipende dalla interpretazione adottata, ed è incentrato il motivo anche, ove necessario, nei confronti della determinazione ulteriore dei punteggi, come risultante dai verbali della della commissione giudicatrice, prodotti in allegato come doc. nn. 3, e, 5, 6.

La prima parte dell'art. 8, del bando prevede che, in caso di gestione associata, la valutazione dei titoli venga effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994.

Poiché, come dicevamo all'inizio, nessuna disposizione di legge, di regolamento o di atto amministrativo specifico si è preoccupata, in presenza di partecipazione al concorso di soggetti singoli e soggetti plurimi, di individuare norme di raccordo che potessero inequivocabilmente armonizzare la partecipazione degli uni e degli altri, senza creare macroscopiche sperequazioni a favore dei secondi (men che meno vi ha provveduto il bando che ha introdotto la innovazione), la disposizione del bando sul computo del punteggio va interpretata nel senso (verrebbe da dire, secondo buon senso) che il limite massimo di punti per ciascuna voce è comunque, quello previsto negli artt. 5 e 6 del DPCM 298 del 1994, a prescindere dal fatto che tale limite venga raggiunto dal concorrente singolo o dai concorrenti associati che cumulano i propri punteggi. Così applicato, il bando non si presta a censure di legittimità.

Risulta, invece, che la Commissione, ad esempio, nella attribuzione dei punti per l'esercizio professionale, abbia attribuito ad ogni componente della gestione associata il punteggio che gli spetterebbe come se concorresse *uti singulus*, per poi accorpare, sommandoli, i punteggi così raggiunti, violando in concreto il limite massimo di punteggio per ciascuna voce, fissato dal DPCM di riferimento.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Per essere più chiari: l'art. 5, 3° comma del DPCM 298/1994, prescrive che possano essere riconosciuti (lett. a) al massimo 0,5 punti per ognuno dei primi dieci anni di attività di titolare e direttore di farmacia e 0,2 punti per i secondi dieci anni. Oppure, lett. b. 0,45 per ciascuno dei primi dieci anni di collaboratore di farmacia e 0,18 punti per ciascuno dei secondi dieci anni, anche qui come limite massimo; e così via per altre tipologie di servizio, specificamente indicate.

E' chiaro che in un concorso cui partecipano singoli soggetti-persone fisiche l'interpretazione della norma non causa problemi. E' successo invece che, male interpretando l'art. 8 del bando, per chi partecipava come gestione associata, sono stati conteggiati, ad esempio, per ciascun associato gli anni di maturazione dell'esercizio professionale come fossero per ciascuno nell'ambito dei primi dieci, ottenendo l'effetto perverso che il soggetto giuridico "gestione associata" è venuto spesso a trovarsi accreditati più punti oltre il massimo previsto, ad esempio, per direttore di farmacia, di 5 punti per ciascun commissario (totale 25 punti) per i primi dieci anni. Infatti, nel caso, ad esempio, di due associati con otto e sette anni di attività come direttore, si è visto assegnare all'associazione 8 più 7 pari a 15 "primi dieci anni", corrispondenti a punti 7,5 anziché 5 che è il tetto massimo per la specifica voce, come prevede l'art. 5, 3° comma del DPCM di riferimento. Ricordiamo incidentalmente che, come risulta da un attento esame della graduatoria finale, ogni punto di differenza porta uno slittamento in avanti di un centinaio di posti.

Dalle schede che si sono potute acquisire (ma il ricorrente auspica che tutto il materiale documentale venga messo a disposizione del TAR, direttamente o tramite un verificatore o un Consulente d'ufficio), emerge che tutti i concorrenti in vetta alla classifica finale hanno totalizzato il massimo (35 punti) per "esperienza professionale" senza che si capisca se è stato raggiunto tale risultato totalizzando i punti di un solo "primo decennio" più i punti di un solo "secondo decennio"; il che lascia perplessi, se si considera che 35

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

punti si raggiungono solo con la titolarità di una farmacia per 20 anni, mentre se si ha prestato attività come collaboratore si possono raggiungere solamente 31,5 punti e ancor meno per altri tipi di attività professionale.

In realtà, invece, la partecipazione del singolo e la partecipazione in gestione associata non cambia il fatto che sia il singolo che il gruppo debbono essere considerati come un unico concorrente, con la conseguenza che il tetto massimo di punteggio vale sia per il singolo che per il gestore associato; il tetto dei primi dieci anni e dei secondi dieci anni è il tetto massimo fruibile per entrambi i soggetti giuridici e la norma del bando che prevede la possibilità di sommare "i punteggi di ciascun candidato" non va letta estrapolata dal resto della frase che continua affermando "fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM per la medesima voce". Quindi se il DPCM prevede come punteggio massimo riferito ai primi dieci anni 0,5 punti non si può estrapolare dai concorrenti associati tutti i singoli primi dieci anni senza una limitazione complessiva.

Emblematica è la situazione della dott.ssa Domenica Rosarno (doc. n. 10), prima classificata, capogruppo di una associazione che include anche le dott. Sabrina A. Lopresto e Rita Maria Naso. Dai loro curricula, risulta che sono state tutte e solo collaboratrici di farmacia. Sono state incluse in graduatoria con il massimo del punteggio per l'esperienza professionale, 35 punti. Guardando le loro schede si vede che la Rosarno avrebbe maturato 21,2918 di esperienza per i primi dieci anni, nessuno per i secondi; la Lopresto avrebbe conseguito 18,1818 punti, anche lei per i primi dieci anni e nessuno per i secondi dieci. Poiché il punteggio massimo previsto dal DPCM prevede per il ruolo di collaboratore al massimo 22,5 punti per i primi dieci anni e 9 per i secondi, è evidente che la Commissione (o la piattaforma, ma il concetto è il medesimo), le tre dottoresse avrebbero dovuto avere al massimo 31,5 punti. La commissione, invece (o la piattaforma) ha sommato $18,1818 + 21,2918 = 39,47$ punti ridotti (bontà loro) **a 35**.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

Consentire agli associati di superare il tetto massimo del punteggio riconoscibile per ciascuna voce porta ad ottenere l'effetto perverso di far sì che un soggetto come il ricorrente che ha una personale esperienza che lo porta da solo a raggiungere (e anche a superare) il tetto massimo del punteggio per esperienza professionale, si vede superato da un gruppo di soggetti che con esperienze, le più varie, anche di scarsa attinenza (quale informatore scientifico o direttore di magazzino) ma cumulabili oltre i limiti massimi consentiti al singolo concorrente. Ma, come abbiamo visto sopra, lo scopo delle norme in materia è quello di assicurare un corretto, efficiente e funzionale servizio sanitario al cittadino e la gestione associata è stata ammessa per non penalizzare troppo i più giovani che, altrimenti, non potrebbero mai raggiungere classificarsi in posizione utile. Ma, come insegna la giurisprudenza, ogni risultato perseguito dal potere pubblico deve essere il frutto di un corretto bilanciamento di interessi, quello pubblico e quello perseguito dal privato. Il consentire il cumulo dei punteggi viene incontro alla esigenza di consentire sbocchi lavorativi anche ai più giovani ma tale fine non può essere estremizzato fino a "espellere" i soggetti che, in base alla esperienza ed alla propria storia professionale, sarebbero i migliori gestori del servizio pubblico. Oltretutto, senza un limite numerico alla associazione, senza una ordinata previsione di partecipazione alla gestione, si rischia di affidare ad un gruppo di inesperti un servizio pubblico così delicato quale quello in questione e ciò solamente grazie all'alto numero dei partecipanti alla associazione. E' bagaglio di comune conoscenza il fatto che l'esperienza e la professionalità che si può acquisire in anni di attività lavorativa non è cumulabile aritmeticamente come il peso delle cassette di frutta. L'esperienza e la capacità di un professionista, ad esempio, con venti anni di attività alle spalle è certamente superiore a quella di tre/quattro farmacisti con pochi anni di lavoro svolto. Per questo la scelta, da un lato, di premiare l'esperienza, temperandone l'incidenza con un tetto massimo di punteggio, e dall'altro, di consentire la partecipazione associata con il rispetto del medesimo tetto massimo, è la migliore e più

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

equilibrata. Non può e non deve essere stravolta con l'interpretazione cervellotica di ammettere il cumulo indiscriminato dei punteggi dei singoli, anche numerosi, partecipanti in gestione associata, anche in violazione dei limiti massimi previsti in sede ministeriale.

Va anche aggiunto che il computo dei punteggi, affidato dalla Commissione alla piattaforma ministeriale che ha operato in automatico, non agevola il controllo della congruità della motivazione, anzi lo preclude. La Commissione (inizio pag. 2 del doc. n. 3) pare aver indicato solo due criteri del computo riservato alla "piattaforma" ma nulla che servisse ad indirizzare il cumulo dei punteggi nel caso delle gestioni associate.

Il ricorrente ha impugnato cautelativamente anche il bando sotto questo profilo, vale a dire che se l'interpretazione che ne viene data dalla Commissione fosse quella ritenuta corretta, il bando sarebbe, per tale aspetto, illegittimo per i vizi rilevati in rubrica; qualora, invece, il bando dovesse, come riteniamo, essere interpretato nel senso da noi sostenuto, ad essere illegittimo risulta essere il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Con ciò si risponde, prevenendola, ad una possibile eccezione della amministrazione resistente o di qualche controinteressato, che potrebbe sostenere la tardività della impugnazione del bando; al contrario, invece, l'interesse alla impugnazione del bando non nasce dal testo del bando stesso ma dalla interpretazione distorta che ne viene data dalla Commissione giudicatrice, che si riverbera in vizio di legittimità del provvedimento finale, impugnabile con decorrenza da tale momento.

* * *

Terzo motivo: eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità, difetto di motivazione, difetto di istruttoria.

Da quel poco che il ricorrente, con le sole possibilità di verifica a sua disposizione, ha potuto constatare, si sono evidenziate delle incongruenze difficilmente spiegabili. La capogruppo Giuliana Maetzke (doc. n. 12) ha fatto contemporaneamente servizio come

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

collaboratore e come direttore in due farmacie diverse ma negli stessi periodi. E' una situazione piuttosto curiosa, che non trova spiegazione nella documentazione che si è potuta acquisire, non si sa se è stata percepita dalla "piattaforma ministeriale" ma, soprattutto, non è chiaro se siano stati attribuiti i punteggi "doppi". Vero è che a mente dell'art. 5 secondo comma, del DPCM 298 del 1994 non sono valutabili i periodi inferiori ad un anno (e nel caso delle sopra segnalate sovrapposizioni lo sono per la maggior parte) ma andrebbe valutato se può essere computato (e ne dubitiamo fortemente) il periodo "sovrapposto", di maggior durata e, pertanto, non ricadente nella esclusione sopra richiamata. Nella migliore (per la concorrente Maetzke) delle ipotesi, dovrebbe essere sottratto il punteggio anche degli altri periodi in cui si è verificata la sovrapposizione.

* * *

Ulteriori profili di illegittimità sarebbero individuabili anche in relazione alla scelta, questa volta a livello di regolamento ministeriale, di parificare indiscriminatamente il punteggio della seconda laurea non solo a prescindere dal voto, del che ne abbiamo parlato in precedenza, ma anche prescindendo dal "peso" del corso di laurea in relazione alla laurea specifica in farmacia. Non vogliamo certo qui approfondire questa problematica, anche perché implicherebbe l'impugnativa di regolamenti a livello centrale che sposterebbero la competenza funzionale al TAR del Lazio ma, soprattutto, allungherebbero i tempi della risoluzione giurisdizionale di una controversia che sia per l'oggetto, sia per il numero di soggetti coinvolti, necessita di una rapida risoluzione. Non va, però, sottaciuto il rilievo di scarso approfondimento degli interessi coinvolti da parte delle amministrazioni che hanno organizzato tutta la procedura concorsuale. Nell'ambito degli interessi coinvolti, dei soggetti partecipanti e dei fini istituzionali che la P.A. deve perseguire, è piuttosto stridente l'incongruità della scelta di apparentare nella medesima valutazione comparativa ai fini della attribuzione del punteggio, oltre alla non discriminazione del voto di laurea, anche la valutazione della rilevanza del corso di studi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

in relazione alla diversificazione del corso di studi, della maggiore o minore portata dei crediti formativi per passare da un corso all'altro, in altre parole della incidenza dei diversi corsi di studi ai fini del completamento o integrazione della preparazione professionale del candidato. Questa trascuratezza nell'attribuire il medesimo valore o punteggio a corsi di laurea che, rispetto a quello di farmacia, comportano una integrazione di materie di esame da pochi crediti formativi a oltre venti e più esami, rendono la scelta del "legislatore" di secondo livello criticabile sotto molti aspetti. Per i motivi sopra precisati, si è scelto di non coinvolgere nell'impugnazione anche gli atti di livello centrale ma qui se ne parla per completare il quadro di un assetto amministrativo del procedimento concorsuale la cui illegittimità viene aggravata anche per quanto qui richiamato: se l'amministrazione della sanità ha voluto perseguire il fine di individuare i migliori da destinare ad un servizio pubblico e, nel contempo, non precludere l'accesso alla professione ai più giovani, certamente attraverso la procedura oggetto del presente giudizio non è riuscita nel proprio intento.

* * *

ISTANZE ISTRUTTORIE

Al fine di integrare il materiale probatorio dal quale avere un quadro completo della illegittima formazione della graduatoria finale del concorso, il ricorrente

chiede

che il Tribunale voglia ordinare alla Amministrazione resistente la produzione in giudizio, prima ancora della discussione sulla eventuale istanza cautelare, ai sensi degli artt. 63-66 c.p.a. una verifica volta a descrivere le modalità di computo della attribuzione dei punteggi per i titoli di studio, di servizio e di carriera, con particolare riferimento anche ai criteri di impostazione per la rilevazione dei punteggi per l'esercizio professionale, effettuata "in automatico" dalla piattaforma ministeriale come previsto dalla Commissione giudicatrice.

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

* * *

Per tutti i motivi sopra esposti, parte ricorrente conclude chiedendo

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito,

- previa autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami del presente ricorso,
- voglia annullare il provvedimento impugnato e, comunque, gli atti concorsuali dal momento procedimentale della rilevata illegittimità fino all'esito finale, e tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti allo stesso.

Con vittoria di spese del giudizio.

Sono stati prodotti nel ricorso principale i seguenti documenti:

- 1) Decreto n. 10 del 12/3/2015, provvedimento impugnato
 - 2) delib. Giunta Reg. n. 2199 del 6/11/2012
 - 2 bis) alleg alla precedente, bando di concorso
 - 3) verbale n. 1 della Commissione di Concorso
 - 4) id., verbale n. 3
 - 5) id., verbale n. 5
 - 6) id., verbale n. 6
 - 7) domanda di partecipazione Finessi Gianni
 - 7 bis) allegata scheda dell'associato Finessi Marco
 - 7 ter) id., di Finessi Giulia
 - 8) all. A al doc. n. 1 – graduatoria finale
 - 9) copia DPCM 30/3/1994 n. 298
 - 10) domanda di partecipazione di Domenica Rosarno
 - 11) id., di Carlo Morandi
 - 12) id., Giuliana Maetzke
 - 13) id., di Roberto Benvenuti
-

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

- 14) id., di Giuseppe Migliore
- 15) id., di Mirco Cibir
- 16) id., di Alessandro Godeas
- 17) id., di Raffaella Carpenedo
- 18) id., di Luciano Cecco
- 19) id., di Alice Cristante
- 20) id., di Antonio Gagliardi
- 21) id., di Mariangela Laino
- 22) id., di Angelo Giambalvo
- 23) id. di Alessandra Fortunato
- 24) id., di Leda Montevocchi
- 25) id., di Marina Genovese
- 26) id., di Umberto Frasci
- 27) id., di Anna Ferrarese
- 28) id., di Luisa Bonetta
- 29) id., di Carlo Tummolo

Viene prodotto, con il deposito dei motivi aggiunti, il seguente ulteriore documento:

30) decreto Dirigente Direzione Sett. farmaceutico – protesica – disp. medici Reg. Veneto n. 20 del 25/6/2015 di “rettifica della graduatoria già approvata con decreto n. 10/2015”

* * *

Istanza per notifica per pubblici proclami

Poiché l'accoglimento di taluno dei motivi di ricorso potrebbe portare all'annullamento, in tutto o in parte della procedura concorsuale, con conseguente rilevanza sulla posizione giuridica soggettiva di tutti o parte dei soggetti inclusi in graduatoria, il presente ricorso è stato notificato ad alcuni controinteressati, di cui il ricorrente è riuscito a procurarsi l'indirizzo. In realtà, la revisione della graduatoria o anche

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

la inclusione della formazione associata del ricorrente in posizione utile per la prima assegnazione, possono considerarsi controinteressati tutti i partecipanti e, in particolare, i primi 184 e non solo, a causa della ultrattività della graduatoria per due anni. L'esperienza pratica insegna che una istanza di accesso all'amministrazione al fine di ottenere l'indirizzo personale di tutti i concorrenti incontrerebbe il rifiuto dell'amministrazione in ragione della tutela della riservatezza; in ogni caso, la notificazione personale a tutti gli inclusi in graduatoria è praticamente impossibile, essendo circa 5.000 (si veda l'elenco prodotto, sia pure per stralcio, che al completo è costituito di 150 pagine di circa 35 nominativi ciascuna); estremamente difficile e difficilmente realizzabile è anche quella dei soli primi aggiudicatari (184), oltre al fatto che effettivi controinteressati sarebbero anche molti dei successivi in graduatoria che rientrano a seguito di rinuncia o di verificato difetto dei requisiti o di coloro che possono rientrare per scorrimento nei successivi due anni. A ciò si aggiunga che molte delle notificazioni possono statisticamente non andare a buon fine e, quindi, dover essere reiterate, con conseguente anomalo allungamento dei tempi. Il ricorrente ritiene pertanto che sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 41, 4° comma c.p.a., per la notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione di estratto del ricorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (ove è stato pubblicato il provvedimento conclusivo della procedura) o sulla Gazzetta Ufficiale o tramite altra modalità stabilita dal Presidente del TAR o dal Collegio, a tal fine

chiede

ai sensi dell'art. 41, 4° comma, c.p.a. di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio con le modalità che verranno ritenute congrue.

* * *

Il difensore del ricorrente dichiara che il ricorso verte in materia di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ammonta ad euro 650,00.

Ferrara, Venezia 16/11/2015



AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 291

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, domiciliato nel giudizio di primo grado presso il difensore avv. Chiara Drago, Cannaregio, 23, 30121 Venezia

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305467-2

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Monaldi".

avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 292

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

Dirigente Direzione Sett. Farmaceutico-protetica-disp. medici della Regione Veneto Rionovo, Dorsoduro 3493, 30123 Venezia

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305463-8

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 293

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

dott. Giuseppe Migliore, via Casoni, 72/3d, 31021 Mogliano Veneto (Tv)

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305461-5

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Monaldi".

avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 294

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

dott. Monica Ardizzon, Rione Ssant'Andrea, 828, 30015 Chioggia (Venezia

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305462-7

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Monaldi'.

avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 295

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

dott. Guido Rizzato, via Umbria, 4, 30037, Scorzè (Ve)

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305464-9

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale




avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 296

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

dott. Carlo Tummolo, via Mario D'Aloia, 25, 85024 Lavello (Pz)

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305465-0

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Monaldi".

avv. Francesco Monaldi

AVV. FRANCESCO MONALDI

P.E.C. francesco.monaldi@ordineavvocatiferrara.eu

RELATA DI NOTIFICA n. 297

Io sottoscritto avv. Francesco Monaldi, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6, a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 587 del giorno 14/2/2012, quale difensore del dott. Gianni Finessi

ho notificato

il suesteso atto a:

dott. Gianluca Galante, via Cultraro, 4, 97100 Ragusa

inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76692305466-1

spedita dall'Ufficio Postale di Ferrara Centro 24/163, nella data risultante dal timbro postale



avv. Francesco Monaldi

N. Raccomandata

76692305467-2

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex variete) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	Regione Veneto d/o Av. CHIARA DRAGO	
	CANNA REGIO	23
	VIA/PIAZZA	N° CIV.
	30121 VENEZIA	15
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Av. FRANCESCO MONALDI	
	VIA/PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
	N° CIV.	
	C.A.P.	TEL. 0532/248791 - FAX 215532
COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 24001

Sez. 13

Operaz. 346

Causale: AG

14/10/2015 17:55

Peso gr.: 58

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. AR
(accettazione manuale)

767100983569

TASSE

N. Raccomandata

76692305463-8

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex variete) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	DIRIGENTE in Carico della Direzione Servizi Finanziari	
	REGIONE VENETO	
	R1011000 - DORSODURO	3493
	VIA/PIAZZA	N° CIV.
30123 VENEZIA		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Av. FRANCESCO MONALDI	
	VIA/PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
	N° CIV.	
	C.A.P.	TEL. 0532/248791 - FAX 215532
COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
Contrassegnare la casella interessata		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 24001

Sez. 13

Operaz. 345

Causale: AG

14/10/2015 17:54

Peso gr.: 58

Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR


Cod. AR
(accettazione manuale)

767100983547

TASSE

N. Raccomandata

76692305461-5

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT. GIUSEPPE VENTURA		N° CIV. TV
	VIA / PIAZZA		
	31021 NOGLIANO VENETO		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	AW. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. TV
	VIA / PIAZZA		
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 24001 Sez. 13 Operaz. 344
 Causale: AG 14/10/2015 17:52
 Peso gr.: 58 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR (accettazione manuale): 767100983821 TASSE

N. Raccomandata

76692305462-7

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DOTT.SSA MONICA ARDIZZONI		N° CIV. VE
	Rione Sant'Andrea		
	30015 CHIOGGIA		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
MITTENTE	AW. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. TV
	VIA / PIAZZA		
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Fraz. 24001 Sez. 13 Operaz. 343
 Causale: AG 14/10/2015 17:51
 Peso gr.: 58 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. BARR (accettazione manuale): 767100983832 TASSE

N. Raccomandata

76692305464-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.ve.ve.ve) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	D. H. CARLO RIZZATO	
	VIA / PIAZZA	VIA UMBRIA	N° CIV. 4
	C.A.P.	30037 SCARZÈ	PROV. (VE)
	COMUNE	SCARZÈ	
MITTENTE	MITTENTE	AVV. FRANCESCO MONALDI	
	VIA / PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA	N° CIV.
	C.A.P.	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	PROV.
	COMUNE	FERRARA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 24001 Sez. 13 Operaz. 342
 Causale: AG 14/10/2015 17:49
 Peso gr.: 58 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767100983843 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76692305465-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.ve.ve.ve) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	D. H. CARLO TUMMOLO	
	VIA / PIAZZA	VIA MARCO BULOIA	N° CIV. 25
	C.A.P.	85026 LAVELLO	PROV. 13
	COMUNE	LAVELLO	
MITTENTE	MITTENTE	AVV. FRANCESCO MONALDI	
	VIA / PIAZZA	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA	N° CIV.
	C.A.P.	TEL. 0532/248791 - FAX 215532	PROV.
	COMUNE	FERRARA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 24001 Sez. 13 Operaz. 341
 Causale: AG 14/10/2015 17:48
 Peso gr.: 57 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 767100983854 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76692305466-1



768
Posteitaliane

EP2795 EP2489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX 981516) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Esp. sig. dell' GIANLUCA GALANTE		N° CIV. 41
	VIA CULTRARO		
	27100	RACCONA	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	AW. FRANCESCO MONALDI		N° CIV. 41
	VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA		
	TEL. 0532/248791 - FAX 215532		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 24001 Sez. 13 Operaz. 340
 Causale: AG 14/10/2015 17:46
 Peso gr.: 57 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. 55 (manuale) 767100983558 **TASSE**

Posteitaliane
Servizio Notificazioni Affili Giuridici/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

da consegnare raccomandata

N° **78692305467-2**

(Vedi avvertenze per gli uffici)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Mod. 04100A - EP2904/EP2905 - Modello 23L - Ed. 12/90 - Sq. 11

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.



Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)



AW. FRANCESCO MONALDI

VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA

TEL. 0532/248791 - FAX 215532

AG



76710098356-9



N.º 292 **AVVISO DI RECEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n.º (vedi retro) dall'U.P. di **PFE CURS** **14-10-2015**
 del cronologico
 diretto a **Regione Veneto - Avv. CHIARA DRAGO - CANNAREGIO Q.3 - 30191 VENEZIA**

CONSEGNA DEL PILCO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- Designataria persona fisica (se dichiarata (altre))
- Designataria persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario o addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8)
- Delegato dal comandante del (9) e (separato)

Attestata: Impossibilitata a firmare
 Ritratto il plico **10/11/2015** consegna

Specie comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata
CORRISPONDENZA
16/10/2015
ARRIVO

MANCATA CONSEGNA DEL PILCO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.
 in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

intrinseco avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

mancanza indoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

intrinseco avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IMPERABILITÀ DEL DESTINATARIO

PILCO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Specie comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

subscrittore del suddetto recapito data
 firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PILCO NON RECAPITATO

data


(Firma del destinatario o di un suo delegato)

(Controfirma del funzionario postale)

Bollo da apporre
 all'atto
 della consegna
ITALIANE
20.10.15.08

(1) Qualità risultanti dal rappresentante legale.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita semplice, Adatt. e Responsabilità limitata.
 (3) Avvocato, procuratore legale, delegato, ecc.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
 (5) Domiciliario, collaboratore sociale, portiere, ecc.
 (6) Portiere dello stabile in assenza del destinatario.
 (7) "Truie Uccelle"
 (8) Persona abilitata addetta alla casa.
 (9) Equivalente al titolo del plico, che quindi non viene consegnato.
 (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è pre scritto soltanto nel caso di mancato recapito al primo tentativo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.

N° 992 **AVVISO DI RECEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **Forlì F. G. R.** il **14-10-2015**
 del **Procedimento in cause delle Divisione Sezioni Penali** n° **34.93 - 30/23 VENEZIA**
 diretto a **REGINA FELICITA' RIONOVO - BORSONARO**

<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p> <input type="checkbox"/> Designazione persona (firma, luogo e dichiarata (latina)) 78923052638 <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del domiciliatario privato alla ricezione delle notificazioni (9) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (6) </p> <p> <input type="checkbox"/> Uscita a mano a mano <input checked="" type="checkbox"/> REGIONE DEL VENETO <input checked="" type="checkbox"/> ALTA MARCA REGIONALE Firma del destinatario (o del delegato) </p> <p> <input type="checkbox"/> Annullata <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando i soli registri di consegna </p> <p> Spese di spedizione e di consegna a carico della 17/10-15 CORRESPONDENZA IN ARRIVO (data e firma dell'addetto al ricevimento) </p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRRESPONSABILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> plicca comunicazione di avvenuto deposito (15) con raccomandata</p> <p> data firma </p>	<p>RIETRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(cognome e nome del plicista)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>  </p> <p> (1) Questo rinvio del rappresentante legale. (2) Di Scelta per Azioni, in Accordando per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore patto, debitamente autorizzato. (4) Padre, madre, nonna, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, commesso viaggiatore, persona che conviva col destinatario o con il convivente. (6) Al servizio del plico, che quando non viene consegnato. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carico, istato, cognome, casa di riposo, ospedaliera, ecc. (9) Equivalente al titolo del plico, che quando non viene consegnato. (10) Vedi nota (11). (11) L'adempimento di presente escluso nel caso di rifiuto ricevuto al primo tentativo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 680/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 680/82 e successive modifiche. </p>
--	--	---

Postaitalane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°
(Vs) 76692305461-5

Mod.04/100A - EP2054/E2085 - Modello 23L - EA12/10 - S/L1

AG



76710098382-1

Bollo dell'ufficio
di pertinenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)



AVV. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
TEL. 0532/248791 - FAX 215532

N° 293 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con recq. n° (vedi retro) dall'U.P. di **PI TERNANZI** 6/Ap. 14-10-2015
 del cronologico
 diretto a **Don. Giuseppe MIZIORE - Via Caronni, 72/3a - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto l'originale del plico in data 20.01.2015 <input checked="" type="checkbox"/> Desidero ricevere il plico (espresso dichiarata fallita) Desidero ricevere persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del domiciliatario addetto alla fruizione delle modificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del domiciliatario e delle persone suddette (7) <input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8) <input type="checkbox"/> di <input checked="" type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto) (firma per accertamento della persona abilitata)	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> indonabilità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO data (firma del destinatario o di un suo rappresentante) (contrfirma dell'ufficio postale)
Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma del soggetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuta deposito (13) con raccomandata n. del data firma	Bollo da apporre all'atto della consegna 
(1) Qualità investita dal rappresentante legale, (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata, (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario, procuratore, determinata ufficio, (4) Padre, moglie, nipote, ecc., (5) Dottorato, collaborazione familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col de-stinatario "more uxori", (6) Equivalente al fatto del de-stinatario, (7) Equivalente al fatto del de-stinatario, (8) Equivalente al fatto del de-stinatario, (9) Voci del plico, (10) Voci del plico, (11) L'assente nel caso di mancato recapito al primo indirizzo, (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/02 e successive modifiche, (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/02 e successive modifiche.		

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

N° 7658174759-5



Mod. 29 L. CAD - Mod. 04/91 (Es. NE9002) - EP1322EP0028 - St. 1.1 - Ed. 12/95

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Rai Giudici/Amministratori

Bollo dell'ufficio
distributore




da restituire a:

AVV. FRANCESCO **RODALDI**
V. GARTE TORA 6 - Ferrara

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVVERTENZE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata C.A.D. nello spazio in alto a sinistra.



AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito


N° 234 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 3632305462-7
il 16/10/15 dall'ufficio postale di PE Fg Cusco
diretto a MASICA ARZAZZO S. ANTONIA 828, 30015 CAIOMBIA
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "opvimente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma del destinatario

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto



Bollo
dell'ufficio
di distribuzione

Dichiaro di aver: immesso in cassetta 23/10/15
 affisso alla porta d'ingresso

ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche

Firma dell'agente postale

Cerca spedizioni

Hai spedito una lettera o un pacco?

Operazione eseguita con successo

766923054627

CERCA 

ATTI GIUDIZIARI 766923054627

La spedizione è disponibile per il ritiro presso il Centro Operativo Postale - Per ritirare la spedizione il destinatario potrà :

- recarsi, entro i tempi indicati sull'avviso di mancata consegna, presso l'ufficio VE **CHIOGGIA CPD in VIALE STAZIONE 53/B** nei seguenti orari , con un documento di identità valido
- delegare altra persona al ritiro con copia del proprio documento di identità
- prenotare un secondo tentativo di consegna (se previsto sull'avviso di mancata consegna)

In consegna

14-10-2015 17:51:10 - Avvio della spedizione - FERRARA FE

15-10-2015 15:51:34 - In lavorazione presso il Centro Operativo Postale - BOLOGNA BO

16-10-2015 09:07:37 - In lavorazione presso il Centro Operativo Postale - PADOVA PD

19-10-2015 07:54:02 - In lavorazione presso il Centro Operativo Postale - CHIOGGIA VE

19-10-2015 13:53:47 - In consegna - CHIOGGIA VE

19-10-2015 18:47:39 - Giacenza presso il Centro Operativo Postale - Centro Operativo Postale VE
CHIOGGIA CPD in VIALE STAZIONE 53/B

Visualizza dettagli Ufficio Postale

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Administrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N°

7	6	6	9	2	3	0	5	4	6	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Vedi avvertenze per s. 76692305464-9)

Mod.04100A - EP2054/EP2035 - Modello 291 - EA.12/10 - S1.1.1

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.



Bollo dell'ufficio
di distribuzione


AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)

AG



76710098384-3



AVV. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
TEL. 0532/248791 - FAX 215532

N. 295
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racco. n° (vedi retro) dall'U.P. di *P. Te. Curus* il 14-10-2015
diretto a *Dott. Guido Rizzato - Via Umbrina n. 4 - 30037 Scorze (VE)*

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro che, avendo la raccomandata sopra indicata

- Destinataria persona giuridica (1)
- Destinataria persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato del direttore del (8)

di

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Antilabrota
- Impossibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedisci comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. *201019* del *14/10/2015*
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

- del plico
- di firmare il registro di consegna (9)
- PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA**

Sig.
in qualità di (10)

del plico

di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

affisso avviso cassella controp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

mananza

inidoneità

delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

affisso avviso cassella controp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedisci comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

spedisci comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. *201019* del *14/10/2015*
(data e firma dell'addetto al recapito)

RITRORNO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna



(1) Qualità inerente dal rappresentante legale.

(2) Il Societario per Adori, n. 175, articolo 10, comma 1°.

(3) Avvocato, procuratore legale, debitamente iscritto, determinato dalla legge.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Direttore, collaboratore, segretario, ecc.

(6) Al servizio del destinatario con firma "servizio notifiche"

(7) Al servizio del destinatario con firma "servizio notifiche"

(8) Al servizio del destinatario con firma "servizio notifiche"

(9) Escluso il figlio del plico, dire quindi non viene consegnato.

(10) Vedi nota

(11) L'adempimento è pre unitario addebito nel caso di servizio recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 600/82 e successive modificazioni.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 600/82 e successive modificazioni.

AVVISO DI RICEVIMENTO

della comunicazione di avvenuto deposito spedita con raccomandata

N° _____



Posteitaliane

Servizio Nottezzatori Assi Giudiziari/Amministrativi

Bollo dell'ufficio
distributore



Mod. 23 L. CAD - Mod. 04/04 (EX 1985/93) - EP 1922/EP/94 - St. 1/1 - Ed. 12/95




da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

ALL. TONARDI, F. SCO
V. COSTANTURA, 6
FERRARA

AVVERTENZE

L'ufficio di acquisizione deve apporre il numero
della raccomandata (C.A.D.) nello spazio in alto
a sinistra.



AVVISO DI RICEVIMENTO
della comunicazione di avvenuto deposito

N° 296 del cronologico

dell'atto giudiziario spedito con raccomandata N° 266923054,65/0
il dall'ufficio postale di
diretto a Luigi De Carlo / V. Di Acoia 25 - Aveto
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata retro indicata il

Firma del destinatario

AVVERTENZE: Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma del consegnatario deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita (legame di parentela, persona di servizio, portiere, ecc.) con l'aggiunta, se si tratta di familiare, dell'indicazione "convivente" anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia o non possa firmare, l'agente postale deve farne menzione e apporre la data e la propria firma.

Firma e qualità della persona
alla quale viene consegnato l'atto

Dichiaro di aver:

immesso in cassetta

affisso alla porta d'ingresso

Bollo
dell'ufficio
di distribuzione



ai sensi dell'art. 8, legge n. 980/82 e successive modifiche

Firma dell'agente postale

Posteitaliane

Servizio Notificazioni per Raccomandata

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata
76692305465-0
(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. DA100A - EP2054/EP2055 - Modello 2XL - Ed. 12/10 - Sx (1)

AG




76710098385-4



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(completare in stampatello maiuscolo)

AVV. FRANCESCO MONALDI
VIA COSME' TURA, 6 - FERRARA
TEL. 0532/248791 - FAX 215532

ASSA A CARICO

L. 85

N.° **297** **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n.° (vedi retro) dell'U.P. di **Poste FE Caserta** il **14-10-2015**
 del cognome **Boff** **GIAMBUCA GALANTE - V.le Cu Erano n.4 - 97100 RAGUSA**
 diretto a **Boff**

<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p>Il</p> <p><input type="checkbox"/> Designato persona fisica (segnare se dichiarata fallita) 766923054861</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analizzata <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancata <input checked="" type="checkbox"/> indovinata <input type="checkbox"/> dalle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> affisso avviso cassella corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> PER IRRESPONSABILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedite comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del 20-10-15</p> <p>esclusione dell'addetto al recapito</p> <p>data 20-10-15</p> <p>firma Edoardo Basso</p>	<p>RIREFUGIO DEL PLICO NON RECAPITATO</p> <p>data 21-10-15</p> <p>Antonino Basso (firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controllare con il proprio plico)</p> <p>Bollo da apporre sull'atto della consegna</p> <p>AGENZIA ITALIANA POSTE 77.10.15</p> <p>(1) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ecc. (2) D. Sociali per i bilanci, Agenti, e Responsabilità (3) Avvocato, procuratore legale, notaio, direttore di ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, portiere di casa, convivente con il destinatario, ecc. (6) "Treno lavoro" addetto alla C.C.I.A.A. (7) D. Sociali per i bilanci, Agenti, e Responsabilità (8) D. Sociali per i bilanci, Agenti, e Responsabilità (9) Equivalente al figlio del plico, con quindi non viene consegnato. (10) Vedi testo (11) L'assegnatario e per scritto o sotto il caso di invio ricevuto al primo indirizzo. (12) Al L. n. 7, legge n. 800/82 e successive modifiche. (13) Al art. 5, legge n. 800/82 e successive modifiche.</p>
--	---	--